



LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE IN AMBITO PNRR

16 Maggio 2024

Avv. Rosario Scalise

www.avvocatodicantiere.it

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Parte 1

GOVERNANCE DEL P.N.R.R.

(16 articoli)

- Titolo 1: sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del P.N.R.R.
- Titolo 2: poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

Parte 2

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E STRUMENTI DELLE PROCEDURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

(50 articoli)

- Titolo 1: transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
- Titolo 2: transizione digitale
- Titolo 3: procedura speciale per alcuni progetti
- Titolo 4: contratti pubblici
- Titolo 5: semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno
- Titolo 6: modifiche della Legge 7 agosto 1990 N. 241
- Titolo 7: ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2021

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

In materia di Contratti Pubblici occorre tenere in considerazione:

Il ruolo del RUP.

Procedure di gara.

Appalto integrato.

Pari opportunità, premi e penalità per l'esecuzione dei contratti PNRR. BIM.

Subappalto.

DSHN (CAM).

Sistema di controlli





MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA',
CULTURA E TURISMO



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA



MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA'
SOSTENIBILE



MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA



MISSIONE 5 INCLUSIONE SOCIALE



MISSIONE 6 SALUTE

GOVERNANCE PNRR E RUOLO ENTI TERRITORIALI

IL PNRR: IL FLUSSO DI RIMBORSO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

ENTE LOCALE COME SOGGETTO ATTUATORE

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale (es: Comune) viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori/professionisti/ ecc
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto (Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti)
- Raggiungimento di eventuali milestone e target di competenza
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR
- Controlli ordinari amministrativi e contabili (incluso DNSH e tagging ove pertinenti)
- Chiusura progetto nei tempi previsti



Copyright © 2021 Italia domani. All rights reserved.

Italia Domani - fonte

I soggetti attuatori realizzano gli interventi sulla base dei criteri e delle modalità previsti nei provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni centrali titolari dell'investimento.

Le risorse saranno allocate sulla base di riparti oppure di avvisi di selezione.

Le modalità di gestione prese a base sono quelle dei fondi strutturali europei per cui sono previsti:

- Obblighi di monitoraggio
- Rendicontazione e controllo
- **Valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (valutazione ex ante ed ex post)**
- Prevenire eventuali irregolarità
- Restituzione delle risorse indebitamente utilizzate

Il Responsabile Unico del Progetto ed i soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto del PNRR


RUP → **Responsabile Unico di Progetto (responsabili di fase)** – (art. 15 e allegato I.2). **No settori speciali (auspicato). Piano formazione. Tempo determinato. Incentivi** → **Responsabili di fase. Supporto (per soggetti privi di qualifica). Non rifiutabile.**


Il RUP può quindi essere coadiuvato dai responsabili di fase (responsabili di istruttoria), per ognuna delle tipiche 4 fasi dell'intervento pubblico: **programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione**. Tali soggetti assumono rispettive responsabilità e concorrono all'incentivo per le funzioni tecniche (art 45).

Attenzione

L'art, 15, comma 5, prevede che il RUP deve assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi, svolgendo **tutte le attività "proprie" ma anche tutte quelle non chiaramente affidate ad altri soggetti ma che risultano comunque necessarie.**

L'Allegato I.2. infatti precisa“ *Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.*”





LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Art. 48.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. In relazione alle procedure *affidenti* agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

→ 2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

**Procedure di gara.
L'appalto integrato nel PNRR
- Brevi considerazioni -**

In ragione dell'urgenza connessa al rispetto dei termini finali (ed intermedi), le stazioni appaltanti si avvalgono – con frequenza – degli affidamenti diretti nonché dell'appalto integrato

Principio di rotazione degli affidamenti

Articolo 49.

Principio di rotazione degli affidamenti.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Spiegazione del comma 2 nella relazione:

- il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (comma 2);

PUNTI FOCALI:

- 1) Principio di rotazione si applica solo a contratti s-s: non è mai citato altrove, se non per le concessioni s-s → non si applica ai contratti s-s con interesse transfrontaliero certo
- 2) È vietato l'affidamento al contraente uscente nei casi di «**due consecutivi affidamenti**» aventi ad oggetto commesse nello stesso settore merceologico. Non è una disposizione chiara: «nello stesso settore merceologico /di servizi/di opere, è vietato procedere a due affidamenti consecutivi di contratti al medesimo o.e.»
- 3) La ripartizione **per fasce** verosimilmente va prevista in un atto regolamentare
- 4) Previste eccezioni specifiche, che operano sia per settore sia, se previste, per fasce

In ragione dell'urgenza connessa al rispetto dei termini finali (ed intermedi), le stazioni appaltanti si avvalgono – con frequenza – degli affidamenti diretti nonché dell'appalto integrato

Principio di rotazione degli affidamenti. eccezioni

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ROTAZIONE E INVITATO NON AGGIUDICATARIO

La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione (ribaltate quindi le L.G. ANAC precedenti). Si è ritenuto di escludere la rotazione a carico del mero invitato, poiché in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario

ECCEZIONI:

- 1) **Non si applica (cioè, è vietato applicarlo)** il principio di rotazione per affidamenti s-s diversi dall'affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. a) e b)) a condizione che non siano stati posti limiti al numero di concorrenti (qualificati) da invitare; il limite può essere anche l'estrazione a sorte;
- 2) È possibile derogare (quindi, con apposita motivazione) con riferimento a:
 - a) struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative → pare debbano sussistere entrambe le condizioni. Da chiarire se assenza di alternativa è da intendersi come assoluta o rapportata alla qualità/tipologia
 - b) accurata esecuzione del contratto precedente → concorre o no col precedente caso? **Secondo CdS SI'**In queste ipotesi, l'o.e. uscente può essere invitato o essere affidatario (si conferma quindi che il principio di rotazione opera sia con riferimento agli inviti sia con riferimento agli affidamenti).
- 3) È possibile derogare (motivando, anche se non indicato) sotto i 5.000 (v. comma 450)

In ragione dell'urgenza connessa al rispetto dei termini finali (ed intermedi), le stazioni appaltanti si avvalgono – con frequenza – degli affidamenti diretti nonché dell'appalto integrato

Art.50 del Codice

Procedure per l'affidamento

Rif. a centrali di committenza

La preferenza per il richiamo a "esperienze idonee" piuttosto che a "esperienze analoghe" attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Procedure di scelta ordinarie

Lavori

Serv. e forn.

In ragione dell'urgenza connessa al rispetto dei termini finali (ed intermedi), le stazioni appaltanti si avvalgono – con frequenza – degli affidamenti diretti nonché dell'appalto integrato

Art.50 del Codice

Procedure per l'affidamento – elenchi e indagini di mercato

Elenchi, Albi e indagini di mercato sono previsti:

- 1) Elenchi o albi istituiti dalla S.A. per affidamenti diretti (lett. a) e b))
 - 2) Indagini di mercato o elenchi di operatori economici previsti per procedure negoziate «minor» (lett. c) ed e).
- Non è previsto nulla per le procedure negoziate maior (sopra il 1mln €) della lettera f)


2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

PUNTI FOCALI:

- 1) Divieto di uso del sorteggio, salve specifiche situazioni e previa motivazione
- 2) Non sono menzionati gli Albi di cui alle lett. a) e b)
- 3) Allegato II.1 destinato a breve vita.

L'art. 41 del D.Lgs 36/2023 innova profondamente il contenuto della progettazione in materia di lavori pubblici, eliminando la fase "intermedia" del livello definitivo. L'attività progettuale si sostanzia – come previsto all'Allegato I.7 al DLgs 36/2023 - nel seguente iter di redazione:



-Appalto integrato → sul PFTE (art. 44), sulla base dell'OEV. Non per manutenzione ordinaria.
Motivazione: esigenze tecniche (tenendo conto dei rischi maggiori costi esecutivo)

Art. 44. (Appalto integrato)

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'[articolo 42](#).
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Decisione a contrarre

Esecutivo + Lavori

IMP: esigenze tecniche.

OEKV

Inizio lavori solo dopo
approvazione esecutivo
(verificato e validato)

N.B.

L'appalto integrato presente
sempre criticità nella fase di
gestione della progettazione di
competenza dell'appaltatore:
costi, errori ecc.

Pari Opportunità- obblighi e deroghe assunzioni

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 47.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

Sempre con riguardo agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l'art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021), ha previsto una complessa disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

La norma incide sia sui contenuti dei documenti di gara che sulla documentazione di partecipazione del concorrente, e ha destato una certa preoccupazione tra gli operatori.



LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 47.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

Adozione di misure per favorire e promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere. E' stabilito che le SA prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino ai trentasei anni, e donne. Le modalità e i criteri applicativi sono stati specificati con le «Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare» di cui al **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021** . (art. 47, c. 4)

Più di 50 dipendenti

→ **Art. 46 Dlgs 198/2006 smi – art. 47 comma 2, 4 Legge 108/2021**

Da 15 a 50 dipendenti

→ **Art.. 47 comma 3, 3 bis, 4 Legge 108/2021**

Tutti gli operatori


→ **Art.. 47 comma 4 Legge 108/2021**

Disposizione	Sintesi
Comma 1	Ambito di applicazione: appalti e concessioni PNRR/PNC/Fondi Ue
Comma 2	OO.EE. > (100) 50 dipendenti: introduzione di ulteriori oneri documentali in fase di partecipazione (trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale M e F, ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006)
Comma 3 Comma 3 bis	15 ≤ OO.EE.< 50 (100) dipendenti : in fase di esecuzione (entro sei mesi dalla conclusione del contratto), presentazione di una relazione di genere e certificazione di cui all'art. 17 L. n. 68/1999 con una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi
Comma 4 Comma 5	SS.AA.: Previsione come requisiti necessari e introduzione di ulteriori requisiti premiali dell'offerta, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'assunzione di giovani e donne, l'inclusione lavorativa disabili
Comma 6	Penali - calcolate a norma dell'art. 50 c. 4 - nei casi di inadempimento degli obblighi previsti dai commi 3, 3bis e 4. (La violazione di quanto previsto dal c. 3 comporta l'impossibilità di partecipare, per i 12 mesi successivi, ad ulteriori procedure finanziate con risorse PNRR/PNC)
Comma 7	SS.AA.: Quota inferiore e deroga motivata quota prevista al comma 4
Comma 8	rinvio a Linee Guida (DPCM 7.12.2021) per definire modalità e i criteri applicativi delle misure introdotte, indicare le misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi, differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto
Comma 9	SS.AA.: obblighi di pubblicazione

OPERATORI ECONOMICI > 50 DIPENDENTI

COMMA 2 - *Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RELATIVE ATTESTAZIONI **COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE**



Operatori che occupano più di 50 dipendenti

3.4. Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2).

Gli Operatori economici **che occupano oltre 50 dipendenti** sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara, come previsto dal citato art. 47.

Operatori che occupano più di 50 dipendenti

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

L'articolo 47, comma 2, introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021 per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR o del PNC.

In particolare, gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Operatori che occupano più di 50 dipendenti

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246

Art.46 «Rapporto sulla situazione del personale»

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero ... e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

....

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art.11 del DPR 19 marzo 1955,n.520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro

Operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti

B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

*dalla stipula
del contratto*

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della **penale (art. 47, comma 6), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo** e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**.

Operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile


L'articolo 47, comma 3, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 47 comma 2, la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 2, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.


REQUISITO QUOTA 30% ASSUNZIONI GIOVANI E DONNE (par. 5 LG)




AUTONOMIA TRA I TARGET DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E FEMMINILE (% DI INCREMENTO DEVE ESSERE ASSICURATA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE: DOPPIO REQUISITO DI GENERE ED ETA')

REQUISITO SODDISFATTO:

1) 30% DONNE CON MENO DI 36 ANNI → doppio target



2) 20% DONNE CON MENO DI 36 ANNI; 10% DONNE CON PIU' DI 36 ANNI; 10% UOMINI CON MENO DI 36 ANNI



REQUISITO QUOTA 30% ASSUNZIONI GIOVANI E DONNE (par. 5 LG)

Requisito previsto: assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al 30% all'occupazione giovanile (G) + 30% all'occupazione femminile (D).


Platea lavoratori stimata dalla S.A. per esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali: **12 lavoratori**

REQUISITO SODDISFATTO:

1) 30% DONNE > 36 ANNI (4 D) + 30% UOMINI < 36 ANNI (4 G) = 8 unità (= 60% lavoratori)


REQUISITO SODDISFATTO:

2) 30% DONNE < 36 ANNI → 4 unità (D ≡ G) → (= 30% lavoratori)



REQUISITO SODDISFATTO

3) 20% DONNE < 36 ANNI; 10% DONNE > 36 ANNI; 10% UOMINI < 36 ANNI
(2d < 36 anni + 1D > 36 anni + 2G = 4 unità) → (= 30% lavoratori)



Tutti gli operatori

D) Assunzioni di personale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, **UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI**, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne **comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

I commi 4 e 5 dell'articolo 47 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.

In particolare, si prevede che costituiscano requisiti necessari dell'offerta:

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

Per tali ragioni, le presenti linee guida intendono fornire criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alla declinazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4, 5 e 7, in relazione a:

- a) la definizione della metodologia da utilizzare per definire la **quota del 30 per cento delle assunzioni** da destinare, rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile;
- b) l'indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all'inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte **impossibile o contrastante** con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal comma 7 dell'articolo 47;
- c) l'indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune **clausole di premialità** che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

DECRETO 7 dicembre 2021


Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

6. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 7)

Il comma 7 dell'articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4: i requisiti considerati corrispondono, segnatamente, all'inserimento di clausole necessarie e/o di premialità e all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione (*si veda infra*).

L'attuazione delle deroghe rappresenta una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, che possono, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione.

DEROGHE (par. 6 LG)



Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

L'esistenza di tali presupposti obbliga le stazioni appaltanti, così come espressamente sancito dalla disposizione normativa in esame, a dare una *adeguata e specifica motivazione* nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Si tratta, pertanto, di un onere motivazionale *particolarmente stringente*, che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica. L'esternazione può avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa.

La motivazione dovrà riportare una specificazione e dimostrazione delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante (come ad esempio il tipo di procedura, il mercato di riferimento, l'entità dell'importo del contratto, ecc.) rendano impossibile l'applicazione delle misure di cui al comma 4 o la rendano contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai casi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, all'assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo, a procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel caso in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la stazione appaltante dovrà fornire evidenza del suddetto contrasto per ogni tipologia di obiettivo suindicato.

Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il

tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

Tutti gli operatori

Il **Decreto** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del **20 novembre 2023 ha individuato, per l'anno 2024**, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, **i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%** la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/di-n-365-del-20112023-disparita-uomo-donna>

Occupati dipendenti per attività economica e sesso - Anno 2022 (valori assoluti in migliaia, percentuali e tasso di disparità)

Sezioni Ateco 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
Agricoltura						
Agricoltura	353	131	484	73,0	27,0	45,9
Industria						
Costruzioni	934	90	1.024	91,2	8,8	82,4
Ind. estrattiva	25	3	29	88,1	11,9	76,1
Acqua e gestione rifiuti	196	42	238	82,2	17,8	64,4
Ind. energetica	80	31	112	72,1	27,9	44,2
Ind. manifatturiera	2.752	1.081	3.832	71,8	28,2	43,6
Servizi						
Trasporto e magazzinaggio	825	226	1.050	78,5	21,5	57,0
Informazione e comunicazione	386	180	566	68,2	31,8	36,5
Servizi generali della PA	744	394	1.137	65,4	34,6	30,8
Totale	9.946	8.178	18.123	54,9	45,1	9,8

Per il settore delle «Costruzioni», il tasso di disparità dell'anno precedente era 82,0

Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Quanto alle concrete modalità applicative della deroga che consente la definizione di una quota inferiore al 30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione femminile, si ritiene utile individuare un *target* differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In particolare, nello spirito dell'articolo 47, la percentuale del 30 per cento dovrebbe essere interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso di deroga motivata, un'applicazione comunque orientata all'aumento del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi casi, l'individuazione del *target* in base alla valutazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento può costituire adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 47.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA	TARGET
Presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25 per cento	Assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento

Parametri per la motivazione della deroga all'obbligo assunzionale (art. 47, comma 7 del D.L 77/2021)

Quesito

.....si chiede, al fine di poter darne adeguata e specifica motivazione, e con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, quali parametri, tabelle, indici ufficiali (*Istat, Ministero del Lavoro...*) siano da prendere come punto di riferimento attendibile per valutare il livello di discostamento dalla media nazionale complessiva dei tassi di occupazione femminile e giovanile in relazione ai diversi settori produttivi (*codici Ateco*).

Risposta aggiornata

...si rappresenta che il comma 7 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede che **le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento** nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, **o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile** o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. **Al riguardo le "Linee Guida** per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)" adottate con DPCM del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell'indicato art. 47, **specificano che l'attivazione delle deroghe è subordinata all'esistenza degli specifici presupposti stabiliti dal comma 7 e che le stazioni appaltanti devono fornire adeguata e specifica dimostrazione delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione**, fra i quali rientra anche il mercato di riferimento.

Si specifica, inoltre, che le medesime Linee Guida richiamano i tassi di occupazione rilevati dall'ISTAT, indicando che, in merito alla quota di genere delle nuove assunzioni, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga **"specificando che nel settore in questione il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati"**, e che può costituire adeguata e specifica motivazione della deroga in questione l'individuazione di un target differenziato rispetto alla quota del 30% in relazione al differente tasso di occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento, target che comunque garantisca una applicazione orientata all'aumento del tasso di occupazione.

Tutti gli operatori

DECRETO 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Al contrario, in via generale e salve valutazioni più specifiche relative alle peculiarità delle diverse fattispecie, deve ritenersi difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui nelle nuove assunzioni intervengono "clausole sociali" di riassorbimento occupazionale – come può accadere nel cambio di appalti di servizi - la deroga può trovare adeguata motivazione nell'obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.

Per quanto attiene all'occupazione giovanile, la motivazione, a sostegno della deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultraquindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il

Contratti finanziati con PNRR - requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile

Quesito

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art. 47 del DL 31 maggio 2021 n.77 è previsto, quale requisito necessario per l'offerta, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Si chiede a riguardo cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.

Risposta aggiornata

In merito all'assunzione dell'obbligo in argomento, si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309.

In base a dette Linee guida **la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile** (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), **deve essere riferita unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"**, da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

Interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L.108/2021)

Quesito

Ci riferiamo all'art. 47, c. 4, della L.108/2021 che, al primo capoverso, così recita: "Le stazioni appaltanti (S.A.) prevedono, nei bandi di gara ..., specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere, e donne".

La lettura testuale della suddetta norma (*le S.A. "prevedono" l'inserimento nella legge di gara di "ulteriori requisiti premiali dell'offerta"*) porterebbe a considerare, per l'affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEpV).

Atteso, tuttavia, che tale disposizione non sembra modificare il vigente C.c.p. (D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.) né tantomeno derogare alle disposizioni di carattere generale in esso contenute, **la sua interpretazione sistematica** nel contesto del vigente C.c.p., **porterebbe a concludere che, nei procedimenti per l'affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC:**

-(al pari di tutti gli altri) permanga in capo alla S.A. la facoltà di scegliere, ove consentito dal C.c.p., il criterio del minor prezzo. Ad esempio, in caso di appalto di lavori di importo < soglia UE (da art.1 della L.120/2020 e s.m.i. e da art.36, c.9-bis del C.c.p.) oppure, ad esempio, in caso di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate di importo ≥ soglia UE (da art. 95, c.4, lett. b. del C.c.p.);

-ove la S.A. abbia scelto il criterio dell'OEpV, oppure il suo utilizzo derivi da un preciso obbligo del C.c.p., allora la S.A. è tenuta a prevedere nella legge di gara gli "ulteriori requisiti premiali dell'offerta" di cui all'art. 47, c.4, della L.108/2021, fatte salve le possibilità di esclusione (con adeguata e specifica motivazione) di cui al c. 7 del medesimo articolo di legge.

Vi chiediamo cortesemente di confermarci la suddetta interpretazione della norma oppure, ove non fosse condivisibile, di esplicitarci quella da voi ritenuta corretta.

Risposta

Si conferma l'interpretazione prospettata

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ASSUNZIONALI ART. 47 COMMA 4 D.L. 77/2021

Quesito

E' stata indetta una procedura destinata a soddisfare anche interventi a valere su fondi PNRR (M6 C1-1.2.2) E PNC. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, nel disciplinare di gara è stata richiesta una dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali (30% donne - 30% giovani), che in caso di mancata presentazione comporta l'esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio.

In fase di verifica della documentazione amministrativa un operatore economico ha presentato una dichiarazione nella quale si precisa che "occupando MENO DI 15 DIPENDENTI non è tenuta al rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'art. 47 comma 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021". In base alla verifica sulla normativa in essere per PNRR/PNC sembra non vi siano deroghe per PMI in relazione agli obblighi assunzionali indicati negli atti di gara, pertanto si chiede se l'operatore economico debba essere escluso dalla procedura in argomento.

Risposta aggiornata

Il tema della PMI non coincide con il tema degli obblighi assunzionali finalizzati a garantire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, previsti dall'art. 47 del d.l.n. 77/2021. Relativamente alle PMI, infatti, si ricorda che nell'Allegato I.1 al nuovo codice, ed in particolare all'art. 1 comma 1 lett. o), si rimanda alla definizione contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 per le micro, piccole e medie imprese, in particolare alla definizione di cui all'art. 2 della suddetta.

Relativamente agli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, si evidenzia che dalla lettera della norma **si ricava che i soggetti obbligati sono** le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti (comma 2) e **gli operatori economici**, diversi da quelli indicati nel comma 2 e **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (comma 3)**. In tal senso le linee guida di cui al D.M. del 7 dicembre 2021 volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. **Questa impostazione trova conferma nel nuovo codice, in base alle disposizioni di cui all'artt. 57 e 61 e dall'Allegato II.3.**

Pertanto, la risposta è negativa in quanto nel caso da voi indicato l'operatore economico non appare effettivamente tenuto alla dichiarazione richiesta.

TAR LECCE – sentenza del 7 novembre 2023, n.1244

«4.2.1. La disposizione primaria chiarisce infatti, in primo luogo, che l'assunzione dell'obbligo in esame costituisce un "requisito necessario dell'offerta", dizione testuale di per sé implicitamente postulante che la dichiarazione di impegno de qua debba poter essere riscontrabile già in sede di proposizione dell'offerta del soggetto partecipante e che, al contempo, **impedisce di accogliere l'opposta lettura offerta da XXXXX tesa a qualificare l'assunzione dell'obbligo di cui si discute come un requisito di esecuzione** del contratto di appalto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016.

4.2.2. La medesima formulazione letterale dell'art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone altresì di escludere, secondo quanto invece sostenuto dall'odierna controparte, il carattere meramente eventuale dell'**assunzione dell'obbligo in esame, sostanziandosi lo stesso in un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, irrilevante essendo il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l'operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l'esecuzione dell'appalto aggiudicato.**»

Consiglio di Stato – sentenza del 20 marzo 2024 n.2688

«2. Il TAR Lecce ha accolto il ricorso, anche a seguito di ordinanza cautelare di questa sezione, in quanto **l'obbligo** di formulare tale impegno (che **scatta soltanto in caso di nuove, eventuali e necessarie assunzioni**) costituisce requisito necessario dell'offerta e non requisito di mera esecuzione.»

Tipologie di deroga

1. Escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione
2. Stabilire una quota inferiore al 30% per le assunzioni di giovani e donne

Presupposti per l'attivazione della deroga

L'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati rendono l'inserimento dei requisiti occupazionali impossibili o contrastanti **con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.**



Ragioneria
Generale
dello Stato

Atteso che

- per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle **assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*
- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);
- in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

- nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi al singolo cantiere ed opere accessorie, come chiarito peraltro dal parere del MIMS n. 1133 del 12/1/2022. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuale assunzioni – secondo la ratio di cui al citato DM 7/12/2021 – in ragione:

a) della natura del contratto e del mercato di riferimento (opere impiantistiche ed edili che richiedono manodopera specializzata);

b) al valore dell'opera (di modesta entità);

c) dei tempi di esecuzione (pari a soli 90 giorni naturali e consecutivi);

d) della entità del numero massimo di operai presenti in cantiere pari a 6 (massimo presunto, come previsto nel PSC di appalto, redatto ai sensi dell'allegato XV del Dlgs 81/2008)

Circostanze, tutte, che rendono l'obbligo di assunzione (se non in caso di necessità) contrastare con obiettivi di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni, atteso peraltro che l'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori è fissata nella misura pari a circa il 29% dell'importo totale dei lavori e che si prevede l'impiego unicamente di operai specializzati e qualificati nelle categorie OS 28, OG2 e OS30.



Delibera n. 122 del 16 marzo 2022

Oggetto

Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Dato/informazione	Modalità di adempimento	Ulteriori specificazioni
<p>Previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021)</p>	<p>Valorizzare una delle seguenti caselle:</p> <p>SI NO</p> <p>SI con previsione di una quota inferiore</p> <p>Nel caso di valorizzazione della casella "SI, con previsione di una quota inferiore", selezionare le seguenti alternative (una o entrambe):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile (indicare la percentuale) - Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione giovanile (indicare la percentuale) 	<p>Nel caso di valorizzazione della casella NO oppure delle caselle</p> <p>"Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile/giovanile" indicare il motivo della deroga, selezionando nel menù a tendina una o più delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo ridotto del contratto; - mercato di riferimento; - affidamento in somma urgenza o per esigenze di protezione civile; - adempimento clausola sociale di riassorbimento occupazionale; - scarsa occupazione femminile nel settore; - necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali; - assunzione di un numero di lavoratori inferiori a tre; - altro.

L'art.50, comma 4, del DL 77/2021 prevede anche che le penali per il ritardato adempimento possano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 30: PENALE IN CASO DI RITARDO E PENALI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'amministrazione su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3 della legge 108/2021).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della penale (art. 47, comma 6), **pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**, e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis della legge 108/2021).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta **l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

I requisiti sopraccitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE; ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori; in relazione alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

Assunzioni di personale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO O PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne comporta **l'applicazione della penale pari all'uno per mille, per ogni giorno di ritardo, dell'importo contrattuale, decorrenti dalla data di avvio dei lavori**

Le penali per ritardo **non possono superare, complessivamente, il 20% dell'importo** di contratto come previsto dall'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.

E' riconosciuto all'appaltatore **il premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4** del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021; tale premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili del quadro economico, rimanenti a seguito dell'emissione del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Il premio è pari all'1 per mille per giorno di anticipazione.

Oggetto: **CONTRATTO PER**

CUP - **CIG:** - **FINANZIATO CON FONDI PNRR** **MISSIONE.....** -
Contratto stipulato il....., rep..... - **Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021 e smi.**

Il sottoscritto	
nato il	a
in qualità di	
dell'operatore economico	
con sede in	CAP
via	
codice fiscale n.	
Partita IVA n.	

quale soggetto **REALIZZATORE** degli interventi in oggetto, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fini degli obblighi specifici previsti dalla vigente legislazione,

Considerato che

1- L'art. dall'art. 47 della legge 108/2021 e smi impone ai concorrenti la trasmissione, **entro 6 mesi dalla stipula del contratto di appalto**:

- a) Una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 (art 47, comma 6, della legge 108/2021 e smi);
b) Una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15.

2 - Lo stesso art 47 della legge 108/2021 e smi, impone obblighi in relazione all'assunzione di personale femminile e giovanile nella misura fissata negli atti di gara e laddove si renda necessario per l'esecuzione delle prestazioni affidate

3 - Il mancato rispetto dei citati obblighi determina l'applicazione di penali, così come indicate negli atti di gara e contrattuali.

Rilevato che

Lo scrivente operatore economico impiega (barrare il caso che ricorre):

- meno di 15 dipendenti;
 pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50;
 superiore a 50 dipendenti;

Dichiara che

Nel corso della realizzazione dell'intervento sono state rispettate le norme in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in ordine al rispetto degli obblighi di assunzione di personale previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e sanciti nel bando di gara e nel contratto di appalto.

In particolare dichiara di (barrare il caso che ricorre):

- non avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto.
 di avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto e di avere, quindi, rispettato le quote occupazionali previste per l'appalto in esame;
 di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 di non essere tenuto al rispetto dell'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità, in quanto l'operatore non occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità.

Precisa

(per operatori con meno di 15 dipendenti) –

Di non essere tenuto alla trasmissione della relazione di genere sulla situazione occupazionale maschile e femminile **in quanto occupa meno di 15 dipendenti**;

(per operatori con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50) –

Di essere tenuto alla trasmissione della relazione di genere sulla situazione occupazionale maschile e femminile in quanto occupa un numero di dipendenti **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti e pertanto allega la Relazione di genere (compilata utilizzando quale schema quello previsto per gli operatori con più di 50 dipendenti)**, rinvenibile sul link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Documents/Allegato-A-DM-rapporti-biennali-2022.pdf>;

(per operatori con numero di dipendenti superiore a 50) –

Di avere trasmesso agli organi competenti il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al DLgs 198/2006;

Data.....

Firma.....

Allegato:

(per operatori con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50) - Relazione di genere sulla situazione occupazionale maschile e femminile.

MODELLO DICHIARAZIONE PROFESSIONISTI IN OCCASIONE DEI PAGAMENTI.

Oggetto: LAVORI DI CUP - CIG: - FINANZIATO CON FONDI PNRR
MISSIONE.....2 - Autodichiarazione circa il rispetto delle condizionalità specifiche, dei
 principi trasversali PNRR e principio DNSH in occasione del pagamento delle prestazioni
 professionali, a tutto il - Contratto stipulato il....., rep.....

Il sottoscritto			
nato il	a		
in qualità di			
Dell'operatore economico			
con sede in		CAP	
via			
codice fiscale n.			
Partita IVA n.			
Telefono	Fax	e-mail	
Iscritta all'ordine professionale di			

incaricato nell'ambito degli interventi in oggetto, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fini degli obblighi specifici in tema di controllo di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte in sede dell'emissione del pagamento delle prestazioni a tutto il....., consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione,

Dichiara che

nel corso della realizzazione dell'intervento in oggetto e nel periodo inerente le attività professionali eseguite, sono state rispettate le norme in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in ordine al rispetto degli obblighi di assunzione di personale previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e sanciti nel bando di gara e nel contratto di appalto.

In particolare dichiara di:

- non avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto.
- di avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto e di avere, quindi, rispettato le quote occupazionali previste per l'appalto in esame;
- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- di non essere tenuto al rispetto dell'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità, in quanto l'operatore non occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità.

Data.....

Firma.....

MODELLO DICHIARAZIONE IMPRESA IN OCCASIONE DEI PAGAMENTI.

Oggetto: LAVORI DI CUP - CIG: - FINANZIATO CON FONDI PNRR
MISSIONE.....2 - Autodichiarazione circa il rispetto delle condizionalità specifiche, dei
 principi trasversali PNRR e principio DNSH in occasione dell'emissione del SAL a tutto
 il..... - Contratto stipulato il....., rep.....

Il sottoscritto	
nato il	a
in qualità di	
dell'operatore economico	
con sede in	CAP
via	
codice fiscale n.	
Partita IVA n.	

quale soggetto REALIZZATORE degli interventi in oggetto, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fini degli obblighi specifici in tema di controllo di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte in sede dell'emissione del SAL a tutto il....., consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione,

Dichiara che

nel corso della realizzazione dell'intervento in oggetto nel periodo inerente il SAL in oggetto, sono state rispettate:

- a) Le norme in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in ordine al rispetto degli obblighi di assunzione di personale previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e sanciti nel bando di gara e nel contratto di appalto. In particolare dichiara di:
 - non avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto.
 - di avere assunto personale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di appalto e di avere, quindi, rispettato le quote occupazionali previste per l'appalto in esame;
 - di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - di non essere tenuto al rispetto dell'assolvimento degli obblighi inerenti la disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità, in quanto l'operatore non occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità.
- b) Le disposizioni inerenti al principio DNSH così come previsto nel progetto di esecuzione degli interventi.

Data.....

Firma.....

DNSH – Brevi indicazioni

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Articolo 18

Piano per la ripresa e la resilienza

4. Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:
- d) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);

**REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 17

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Criteri del DNSH

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici



2. Adattamento ai cambiamenti climatici



3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine



4. Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti



5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo



6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi



Principi da considerare

1. I vincoli DNSH della Guida operativa **sono OBBLIGATORI**. I vincoli DNSH derivano dal Regolamento sulla Finanza Sostenibile e dai criteri di vaglio tecnico della Tassonomia, obbligatori per i progetti finanziati dal PNRR (e che sono stati articolati nel PNRR in due livelli, Regime 1 e Regime 2).

2. I CAM **“coprono” i principi DNSH solo in parte**. La Guida Operativa fornisce un elenco di ulteriori criteri di riferimento che le stazioni appaltanti devono usare per garantire il rispetto DNSH (Regime 1 o Regime 2).

FAQ Italia Domani

Quale rapporto tra i CAM edilizia e il principio dnsH?



Il rispetto dei criteri ambientali minimi comporta il rispetto automatico di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (scheda 1) o ristrutturazione (scheda 2) degli edifici. Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad es:

- Identificazione delle attività volte al **contributo sostanziale** ai 6 obiettivi ambientali;
- Aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

3. I CAM non sono stati aggiornati con i vincoli DNSH (perché i criteri di vaglio tecnico previsti dal Reg. 852/2020 sono successivi) **ma già contribuiscono molto al rispetto del principio DNSH. In alcuni casi però i vincoli DNSH sono più restrittivi dei CAM** (ad es. i CAM non contengono specifiche tecniche per l'adattamento ai cambiamenti climatici mentre i vincoli DNSH si) → sempre verificare quale dei due prevalga sull'altro.

4. L'applicazione dei principi DNSH **coinvolge sia la fase progettuale, sia la gara sia la fase esecutiva**.

CAM vigenti ad oggi

1. **Arredo urbano** - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (D.M. 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2022, in vigore dal 20 luglio 2023).
2. **Ausili per l'incontinenza** - Forniture di ausili per l'incontinenza (D.M. 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
3. **Calzature da lavoro e accessori in pelle** - Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (D.M. 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018).
4. **Carta - Acquisto di carta per copia e carta grafica** (D.M. 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).
5. **Cartucce - Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro** (D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
6. **Edilizia - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi** (D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).
7. **Eventi culturali - Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi** (D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022).
8. **Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica** (D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017).

CAM vigenti ad oggi

9. **Illuminazione pubblica (servizio) - Servizio di illuminazione pubblica** (D.M. 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018).
10. **Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria - Affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria** (DM 9 dicembre 2020 in GURI n. 2 del 4 gennaio 2021).
11. **Pulizie e sanificazione** - Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (D.M. 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021).
12. **Rifiuti urbani e spazzamento stradale** - Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (D.M. 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022).
13. **Ristorazione collettiva** - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
14. **Ristoro e distributori automatici** - Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (D.M. 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024).
15. **Servizi energetici per gli edifici** - Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012).

CAM vigenti ad oggi

16. **Stampanti** - Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio (D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
17. **Tessili** - Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili (D.M. 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023, in vigore dal 22 maggio 2023).
18. **Veicoli** - Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (D.M. 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021).
19. **Verde pubblico** - Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

Le valutazioni DNSH ai fini del PNRR

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

1

La misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo

2

La misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%*

3

La misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale

4

La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.


Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

1) Approccio semplificato

Adottato se, per un singolo obiettivo, l'intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l'intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare

Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.



Approccio semplificato

Qualora, per un singolo obiettivo, l'intervento fosse classificabile in uno dei primi tre scenari è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le ragioni per cui l'intervento sia stato associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

A titolo esemplificativo, la riforma avente ad oggetto il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (missione 5, componente 1), finalizzata ad aumentare il livello complessivo di protezione sociale dei lavoratori, non presenta impatti prevedibili sull'ambiente: l'amministrazione competente ha quindi fornito una breve motivazione per tutti e sei gli obiettivi ambientali. Analogamente, l'investimento "nuove competenze e nuovi linguaggi" (missione 4, componente 1), ha natura esclusivamente educativa e non comporta alcun impatto ambientale per cui l'amministrazione ha potuto limitarsi ad una valutazione semplificata.

Analisi approfondita e condizioni da rispettare

Per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e pertanto presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali, è stata necessaria un'analisi più approfondita del possibile danno significativo. Per esempio, per l'investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'apertura di nuovi impianti e all'ammodernamento di quelli esistenti (missione 2, componente 1) sono state fornite informazioni esaustive sulla sostenibilità dell'investimento e previste le "condizioni" da rispettare per ridurre al minimo le emissioni nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali.

Un'analisi approfondita è stata però necessaria anche per quelle misure che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia quelle che contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi, evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi. A titolo meramente esemplificativo, questo è il caso dell'investimento relativo all'efficientamento energetico delle cittadelle giudiziarie (missione 2 componente 3), per il quale è stato esplicitato come la misura non comporti emissioni di gas ad effetto serra (GHG) significative in quanto gli edifici non sono dedicati all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili e, soprattutto, come il programma intenda, invece, aumentare l'efficienza energetica, portando a un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici già esistenti interessati.

Come faccio a capire il regime dell'intervento?

I due regimi previsti nel nostro Piano nazionale sono:

- Regime 1: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Do No Significant Harm.

Il regime è stato scelto in fase di predisposizione del Piano Nazionale, sulla base dei tag previsti dall'All. VI del Regolamento istitutivo del Recovery Fund. Pertanto, se l'intervento rientra in un investimento che ricade nel 37% del Piano Nazionale volto alla transizione ecologica, per il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrà essere rispettato il Regime 1. Allo stesso modo, qualora l'autovalutazione dell'intervento avesse previsto dei criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà in Regime 1. Tale scelta è illustrata nelle schede di autovalutazione del principio DNSH, alla voce "mitigazione dei cambiamenti climatici". La determinazione del regime avviene infine in base all'iniziativa specifica dell'intervento, in particolare per i casi in cui sono previste diverse iniziative specifiche da un solo intervento, con diversi contributi alla mitigazione ai cambiamenti climatici.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, sentito il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata una **guida operativa**:

- la guida fornisce informazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
- è infatti responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità;
- nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

Si compone di:

- **una mappatura** delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede di autovalutazione** dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH;
- **schede tecniche**, relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica** e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- **appendice riassuntiva** della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Quando un'attività **contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici**

Quando un'attività **non contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici**

REGIME 1

L'attività dovrà rispondere a **criteri più stringenti** per dimostrare il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici

REGIME 2

L'attività dovrà implementare **criteri meno stringenti** per garantire il mero **rispetto del principio DNSH** per l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
- la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

3. La mappatura

La funzione della **Matrice di correlazione tra gli investimenti o le riforme e le Schede tecniche** è quella di consentire una immediata **corrispondenza tra le Misure previste nel PNRR e le Schede Tecniche** predisposte per singolo argomento. A ciascun Investimento e Riforma previsto dal Piano (per Missione, Componente), sono state associate una o più Schede Tecniche, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica. Alcune delle misure del Piano possono infatti prevedere interventi trattati in più Schede. Nel caso di riforme, si tratterebbe di tener conto, nel contenuto degli atti legislativi, dei criteri indicati nelle schede tecniche di riferimento; invece, nel caso degli investimenti, l'applicazione delle schede attiene all'attuazione degli interventi.

L'associazione dell'Investimento o della Riforma con una o più Schede si è basata sulle narrative disponibili. Pertanto, le amministrazioni dovranno verificare l'applicabilità ultima delle stesse o l'applicabilità di altre schede al momento non segnalate.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

4. I contenuti delle schede tecniche

La finalità delle **schede tecniche** è quella di fornire **alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori**, una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture. Vengono raccolte e fornite informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che devono essere raccolti per documentare il rispetto di tali requisiti sulle singole attività trattate dal PNRR.

Le schede tecniche hanno anche lo scopo di **andare a costituire degli aggregati** tematici di raccolta e verifica delle informazioni su tipologie di interventi del PNRR, in modo che esse possano essere integrate e aggiornate nel **prossimo periodo**, via via che il quadro normativo nazionale e comunitario si evolve a fronte di maggiori informazioni tecnologiche e/o riforme messe in campo per facilitare il loro sviluppo a livello nazionale.



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

7. Check list di verifica e controllo

Una **sintesi dei controlli richiesti** per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite *check list*. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una *check list* di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

Ogni **check list, quindi**, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (sì/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, *contributo sostanziale o semplice DNSH*, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

Le *check list* con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli **elementi tassonomici che rendono un intervento conforme** al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.



**GUIDA OPERATIVA PER IL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON
ARRECARRE DANNO
SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE
(cd. DNSH)**

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022



I- Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i quali identificare l'intervento del PNRR di interesse
Regime 1 - L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici
Regime 2 - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo" rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH
Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica

Come si concilia l'affermazione, secondo la quale il tagging climatico 100% scelto a monte comporta l'applicazione del regime 1, con la asserita possibilità di scegliere la scheda 28 per gli interventi di messa in sicurezza del territorio confluiti nel PNRR che prevede solo il regime 2?

La Mappatura proposta si basa sulle Narrative del nostro Piano, e pertanto si propone come un'indicazione non mandatoria. Sarà cura dell'Amministrazione selezionare le schede applicabili più adeguate.

Per gli Investimenti del Piano per i quali è stato indicato dalle Amministrazioni un tagging climatico, gli interventi dovranno prevedere un «contributo sostanziale» agli obiettivi ambientali. Solo nel caso dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento dovrà prevedere interventi riconducibili al regime 1.



II- Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento

III- Schede Tecniche



GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

La Guida Operativa **DNSH** e la documentazione che vi si connette ha valore normativo? ^

La Guida operativa è:

- a. per la parte che definisce i "vincoli" DNSH, **obbligatoria**, nel senso che i vincoli DNSH costituiscono requisiti tecnici obbligatori per i progetti PNRR; se il progetto non rispetta i vincoli DNSH non può essere finanziato;
- b. per la parte che definisce gli "elementi di verifica ex ante", **obbligatoria**, nel senso che specifica meglio quali sono gli elaborati progettuali o specialistici all'interno dei quali il progettista dà evidenza del rispetto dei vincoli DNSH;
- c. per la parte che definisce gli "elementi di verifica ex post", **indicativa**, nel senso che si propongono delle modalità per dimostrare, dopo la fine lavori e il collaudo dell'opera, che i vincoli DNSH sono stati effettivamente applicati in fase realizzativa. E' indicativa perché il RUP o il progettista possono utilizzare anche altri e diversi mezzi di prova purché equivalenti a quelli proposti dalla Guida operativa.



Elementi di verifica ex ante

Elementi di verifica ex post

III- Schede Tecniche

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione di edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41.1 Sviluppo di progetti immobiliari
- F41.2: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- F43: Lavori di costruzione specializzati

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento¹⁵ di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.)

C. Principio guida

I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammessi edifici** ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁶;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁷;



**GUIDA OPERATIVA PER IL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON
ARRECARRE DANNO
SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE
(cd. DNSH)**

Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

Elementi di verifica ex ante

Elementi di verifica ex post

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base.

Pertanto, non si associa a specifiche attività produttive.

Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilità, le caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'*Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)* al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i.

Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative specifiche, e potranno essere selezionati o meno dall'Amministrazione responsabile come criteri di premialità.

Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere l'applicabilità di tale scheda o di alcuni requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

C. Principio guida

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di economia circolare.

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

-Verificare il riferimento per i vincoli DNSH (**Scheda della guida operativa**).

-Includere l'obbligo del rispetto dei vincoli DNSH **nel DIP**.

Il progetto deve prevedere:

- Una **relazione esplicativa di sostenibilità dell'opera** che asseveri il rispetto del principio di «non arrecare danno significativo». Analizzare le tipologie di intervento e l'impatto sui 6 obiettivi ambientali DNSH.
- Rispetto dei CAM Edilizia. Non sempre comunque i CAM = DNSH.
- Specifiche tecnica di progetto (art 68 del Dlgs 50/2016).
- NB → art. 100 del Dlgs 50/2016 *Le stazioni appaltanti possono **richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.***
- Analisi specialistiche, relazioni, diagnosi energetiche, ecc.
- Nel capitolato vanno indicati le modalità di verifica (certificazioni, prove ecc).

In gara e nel contratto sia il progettista, sia il DL, sia l'impresa devono obbligarsi ad adempiere alle prescrizioni in materia di DNSH

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Relazione sui criteri DNSH

Inquadramento

Con il Decreto del Segretario Generale n.452 del 07/06/22, sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell'efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0. - Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei.

Le schede di auto-valutazione della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- Regime 1: l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- Regime 2: l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere, all'interno della scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quella misura. Nella pratica, la mappatura delle misure individua il regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, a seconda che la misura contribuisca o meno a tale obiettivo e sulla base di quanto dichiarato nell'auto-valutazione effettuate in sede di predisposizione del Piano. Successivamente, nella relativa scheda tecnica, si potrà verificare quali procedure adottare, a seconda del regime in cui ricade la misura.

Nel seguente figura è riportata l'inquadramento dell'intervento e le schede di riferimento:

Anagrafica investimento PNRR					Elementi DNSH
Titolo misura	Missione	Componente	Id	Nome	Regime Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH
Turismo e cultura 4.0	MI	C3	Inv1.3	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	Regime 1

- **Scheda 2 Ristrutturazione edifici ->** *Oggetto di valutazione*
- **Scheda 5 Interventi edili e cantieristica ->** *Oggetto di valutazione*
- **Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari ->** *Non Oggetto di valutazione*

Schede tecniche della Guida operativa del MEF
Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud
Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre
Scheda 8 - Data center
Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli
Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo
Scheda 11 - Produzione di biometano
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari
Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica
Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica
Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale
Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni
Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario
Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue
Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca
Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide
Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte
Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Scheda 31 - Impianti di irrigazione

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Scheda 2 Ristrutturazione edifici, Regime 1, Vincoli DNSH

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Mitigazione dei cambiamenti climatici


L'intervento del ~~F~~ è conforme al requisito in quanto soddisfa il seguente punto:

- l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento.


Le misure individuali di ristrutturazione sono ammissibili quando sono rispettati contemporaneamente tutti i requisiti seguenti:

- rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015
- Nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- l'attività è riconducibile a più di uno dei seguenti interventi: o coibentazione di elementi dell'involucro esistenti, sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche e installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

Risultati APE ANTE



Risultati APE POST



La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Adattamento dei cambiamenti climatici

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, è stata svolta una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.

II. Classificazione dei pericoli legati al clima (*)

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Uso Sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Questa verifica va sviluppata nel caso in cui, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi devono garantire il risparmio idrico.

Non avendo il progetto l'utilizzo di nuove utenze idriche non si effettuerà la verifica DNSH.

Economia circolare

Al fine di rispettare il requisito di economia circolare è necessario dimostrare che almeno il **70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo CER dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

La condizione è soddisfatta secondo: **77,57%** avviato al recupero.

- Redazione del Piano di gestione rifiuti; → **ELABORATO BILANCIO RIFIUTI**

SEZIONE GESTIONE RIFIUTI											
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO ton/mc	IMPIANTO RECUPERO	QUANTITÀ AVVIATA ALLO SMALTIMENTO ton/mc	IMPIANTO DI SMALTIMENTO	stato autorizzazione impianto recupero/maltrimento	volume m3	kg	t	€/t	€
Miscugli o soorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17.02.09	4,50 mc	Impianto di trattamento e riciclaggio rifiuti inertici RIVAL s.r.l. località La Piarizza Comune di Ron			Autorizzato territorio e ambiente - Provvedimento dirigenziale n°1389 del 15/09/2009	4,500	9000	9,00	€ 7,00	€ 63,00
Materiali riciclabili	17.02.01	2,5 ton	Centro Regionale Trattamento Rifiuti in Comune di Brissogne			Autorizzato territorio e ambiente - Provvedimento dirigenziale n°115 del 14/01/2010	2,500	3000	1,00	€ 70,00	€ 70,00
Vetro	17.02.02	0,4 ton	Centro Raccolta Rottami dei F.lli De Miano - Pavesè			Autorizzato territorio e ambiente - Provvedimento dirigenziale n°1338 del 16/04/2014	0,100	450	0,45	€ 70,00	€ 31,50
Imballaggi carta e cartone	15.01.02	1 mc	Centro Regionale Trattamento Rifiuti in Comune di Brissogne			Autorizzato territorio e ambiente - Provvedimento dirigenziale n°115 del 14/01/2010	0,100	85	0,08	€ 70,00	€ 5,65

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Questo nel caso di superfici d'intervento superiori ai 1000 mq.

Il secondo vincolo è che tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.

L'intervento di riqualificazione energetica del Teatro Giacosa non ricade nelle precedenti fattispecie in quanto non è previsto all'interno dell'intervento di inserire prodotti o manufatti in legno.

Seguono allegati:

- Calcoli aerulici
- APE ANTE
- APE POST

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Checklist di controllo

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici - Regime 1					
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴			
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?			
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa?			
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>				
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?			
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4, 5, 6, 7, 8, e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>				
	4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?			
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?			
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?			
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?			
	8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?			
	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?			
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?			
11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?				
12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?				
13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?				

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex ante

Prevede il rispetto dei principi in sede di progettazione, gara ecc

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici - Regime 2					
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴			
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?			
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa?			
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>				
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?			
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>				
	4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?			
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?			
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?			
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?			
	8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?			
	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?			
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?			
11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?				
12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?				
13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?				


La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex post

Verifica progetto, Esecuzione, DL

Ex-post	14	E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.		
	15	Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 16, 17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i>			
	16	Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	18	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	19	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	20	Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		
21	Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla Vinca?			

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.



La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex post

Verifica progetto,
Esecuzione, DL

Fase esecutiva: controllo del DL e del
Collaudatore/CRE

Il DL verifica i mezzi di prova (schede
prodotto e certificazioni di prodotto,
ecc.)

Art. 114 del Codice e All. II.14


- Coordina, dirige e controlla (tecnico-contabile) l'esecuzione del contratto.
- Verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte in conformità al progetto e al contratto.
- E' responsabile del coordinamento dell'ufficio di DL.
- Ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.
- Verifica il rispetto da parte dell'esecutore e del subappaltatore degli obblighi verso i dipendenti.
- Verifica ed aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d'uso e di manutenzione.
- Segnala al RUP eventuali inosservanze in materia di subappalto.
- Svolge le funzioni di CSE se in possesso dei requisiti.

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.


Verifica ex post
Verifica progetto,
Esecuzione, DL

Fase esecutiva: controllo del DL e del Collaudatore/CRE

Il DL verifica i mezzi di prova (schede prodotto e certificazioni di prodotto, ecc.)



La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.



La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.

Verifica ex post

Verifica progetto,
Esecuzione, DL

Fase esecutiva: controllo del DL e del
Collaudatore/CRE

Il DL verifica i mezzi di prova (schede
prodotto e certificazioni di prodotto,
ecc.)

All. II.14 Accettazione dei materiali

In particolar modo **i materiali e prodotti** devono essere:

- **IDENTIFICATI**

con una descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso ed eventualmente dei suoi componenti elementari;


- **QUALIFICATI**

mediante la *documentazione di attestazione* che preveda *prove sperimentali* per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da *un ente terzo indipendente* ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee;

- **ACCETTATI**

dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni e mediante le prove sperimentali di accettazione;

La verifica del rispetto dei criteri DNSH deve essere presa in considerazione nella fase di progettazione e poi essere attuata in fase esecutiva.



ATTENZIONE AI TEMPI: CRONOPROGRAMMI ED AGGIORNAMENTO

1. **Il cronoprogramma progettuale:** redatto dai progettisti su indicazioni del RUP (Art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/16);
2. **Il cronoprogramma integrativo al primo:** previsto in materia di sicurezza dall'Allegato **XV** del D.Lgs. 81/08: redatto dal **CSP** e, in itinere di lavoro, integrato e modificato dal **CSE** (Allegato **XV**, punto 2.3.1. del DLgs 81/2008);
3. **Il programma di esecuzione dei lavori:** redatto dall'Appaltatore (Art. 1 del DM 49/18 e secondo le indicazioni del contratto e del capitolato speciale di appalto).

FAQ rilevanti

Il principio DNSH è obbligatorio applicarlo solo per i progetti finanziati PNRR o si può proporre anche per altri progetti?

Il principio DNSH è un principio introdotto a livello comunitario ed esplicitato dal Regolamento sulla Tassonomia. Ancorché inizialmente rivolto alle attività economiche, sarà introdotto in maniera trasversale anche su altri progetti, quali ad esempio quelli afferenti al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.

Nel caso in cui un intervento non rientri tra quelli ricompresi nelle schede o rientri solo in parte, come è possibile rispettare il principio DNSH?

Qualora non sia riconducibile a nessuna Scheda è necessario verificare che non sia incluso anche tra le categorie economiche previste dal Regolamento delegato 2021/2139.

Qualora incluso, si suggerisce di recepire, per gli interventi in Regime 1, i requisiti di vaglio tecnico previsti per il "contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", e, per il regime 2, la DNSH.

Qualora non inclusi, il principio DNSH è rispettato facendo riferimento:

- al quadro normativo comunitario definito per l'intervento;
- all'art. 17 del Regolamento citato.

Per finanziamenti che sono confluiti solo successivamente nel PNRR ed in cui i progetti erano in uno stato avanzato, come è possibile rispettare il principio DSNH?

Il rispetto dei principi tassonomici è esplicitamente richiesto dal regolamento istitutivo del Recovery Fund. Pertanto i progetti **esecutivi devono essere conformi ai vincoli DNSH**. Per quanto riguarda interventi di edilizia i progetti devono essere conformi al DM 11-10-2017 (CAM edilizia) ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e pertanto sono al 98% già conformi ai vincoli DNSH. Per altre tipologie di intervento, per le quali non sono in vigore i CAM del Ministero della Transizione Ecologica, **occorre integrare/modificare i progetti affinché siano finanziabili dal PNRR**.